

CONTRIBUTO UNIFICATO

15146/15



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: sentenza di
fallimento - appello ex
art.18 l.f.-omessa notifica
del ricorso e decreto
presidenziale-proroga
chiesta dopo la scadenza-
diniego- ragioni-limiti

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 9680/08
Cron. 15146
Rep. 1059
Ud. 12.6.2015

Dott. Aldo Ceccherini
Dott. Renato Bernabai
Dott. Antonio Didone
Dott. Magda Cristiano
Dott. Massimo Ferro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

EDILIA soc. coop. a r.l., in persona del liquidatore e l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv. Guido Battagliese e Raffaello Battagliese del foro di Milano, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Massimiliano Giandotti, in Roma, via Paolo Orlando n.111, come da procura in calce all'atto - C.F.: 13392070150 -

-ricorrente -

Contro

PELLICANÒ E PARTNERS s.r.l., in persona del l.r.p.t.

1136
2015

-intimato-

Fallimento EDILIA soc. coop. a r.l., in persona del curatore fallimentare p.t.,

-intimato-

per la cassazione della sentenza App. Milano 26.2.2008, n. 615/08 ;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 giugno 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso;

II PROCESSO

Edilia s.c.ar.l. in liquidazione impugna la sentenza App. Milano 26.2.2008 con cui venne respinto il proprio appello avverso la sentenza Trib. Milano 7.11.2007 che ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza del creditore Pellicanò & Partners s.r.l.

Ritenne la corte, per quanto qui di interesse, che non avendo la parte appellante rispettato il termine assegnatole per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza *ex* art.18 l.fall., non poteva più addivenirsi alla relativa proroga, su disposizione rinnovativa impartita dal medesimo giudice, infatti richiesto in tal senso solo a scadenza avvenuta del termine originario e solo all'udienza. La circostanza integrava pertanto una situazione impediente non più emendabile mediante la fissazione positiva di nuova udienza, con la conseguenza che l'impugnazione stessa andava dichiarata inammissibile.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo*, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 18 l.fall. e 154 cod.proc.civ., in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo erroneamente la sentenza impugnata negato la proroga del termine scaduto senza la notifica dell'impugnazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, nonostante il predetto termine fosse solo ordinatorio.

Con il *secondo motivo*, viene dedotta la violazione dell'art.132 cod.proc.civ., per rapporto all'art.111 Cost., avendo la corte d'appello emesso una motivazione da considerare inesistente perché circoscritta alla sola affermazione del carattere acceleratorio e rispettivamente perentorio del termine in materia.

Con il *terzo motivo*, si deduce il vizio di motivazione, avendo riguardo alla disattesa argomentazione su quale circostanza esterna incompatibile si era verificata rispetto alla proroga richiesta.

Con il *quarto motivo*, si solleva in via subordinata la violazione dell'art.18 l.fall. e l'omessa motivazione su punto decisivo, avendo errato la corte ove non ha

considerato che il difetto di negligenza della parte avrebbe permesso la proroga giudiziale del termine.

1. Il primo motivo è *in parte inammissibile e in parte infondato*. Con esso, innanzitutto, la parte fa valere con riassunzione finale indistinta e in unico quesito una violazione descritta in modo generico ed astratto, senza cioè individuare né il principio di diritto sottoposto a censura, né quello diverso invocato, né la concreta fattispecie su cui la alternativa e corretta interpretazione delle norme – peraltro menzionate nel solo *incipit* della redazione del motivo - avrebbe dovuto dispiegare la sua forza regolatrice. Si tratta di un limite che riflette una ragione di prima inammissibilità, secondo indirizzo consolidato di questa Corte (Cass. s.u. 21672/2013). In ogni caso, nella vicenda si rinvencono le ragioni per aggiornare alla materia il principio a suo tempo sostenuto per i procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, nei quali l'omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza determinerebbe l'improcedibilità dell'appello (come deciso da Cass. 17202/2013, in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore), in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio *ex art. 154 cod.proc.civ.*, ne consegue la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d'istanza di proroga prima della scadenza (conf., prima, Cass. 27086/2011, addirittura in un caso di mancata comunicazione a cura della cancelleria altresì del decreto di fissazione d'udienza).

2. Va invero osservato che la fattispecie concerne un'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento disciplinata, nella sua fase introduttiva, dal regime dell'appello, qual'era regolato dall'art.18 l.fall. (introdotto ai sensi del d.lgs. n.5 del 2006) all'epoca del deposito della sentenza impugnata, censurata con il ricorso alla corte d'appello, il cui presidente aveva fissato con decreto l'udienza di comparizione delle parti per il 17.1.2008, poi rinviata al successivo 21.2.2008. È pacifico che nessuna notifica veniva tuttavia effettuata dalla società fallita, che solo all'udienza del 21.2.2008 e per la prima volta – rappresentando la mera circostanza dell'inadempimento in sé - instava per la fissazione di nuova udienza, con concessione di nuovi termini per l'incombente ai sensi dell'art.291 cod.proc.civ. In materia, preliminarmente, può procedersi da quanto statuito con altri precedenti per i quali *“l'instaurazione del giudizio camerale è caratterizzato da due fasi distinte che si perfezionano, rispettivamente, la prima con il deposito del ricorso in cancelleria e la seconda con la notifica al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del tribunale, contenente la fissazione dell'udienza di comparizione e del termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Pertanto, il rapporto cittadino - giudice si costituisce già con il deposito del ricorso, mentre la seconda fase è finalizzata esclusivamente alla costituzione del necessario contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che l'omessa notifica o il mancato rispetto del termine fissato per la stessa non comportano, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso, già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria, ma soltanto la necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio che può realizzarsi, in applicazione dell'art. 162 cod. proc. civ., comma 1 mediante l'ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice ovvero mediante la rinnovazione della stessa eseguita spontaneamente dalla parte oppure tramite la costituzione spontanea del resistente. In*

tutti questi casi, infatti, viene raggiunto lo scopo che è quello di portare quest'ultimo a conoscenza del ricorso contro di lui proposto e viene quindi assicurata la regolarità del contraddittorio." (Cass.14786/2012, conf. 22086/2013). Nel primo caso da cui è stato tratto il principio, regolato già dal d.lgs. n.169 del 2007 ma con *ratio* di portata più generale, dunque estensibile anche alla disciplina del regime intermedio, venne ritenuto che proprio (e solo) il mancato rispetto del termine di dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di fissazione di udienza entro cui effettuare la notifica, *"risulta comunque sanato dalla notifica effettuata dal reclamante prima di trenta giorni dalla data di fissazione dell'udienza, nonché dalla costituzione in giudizio della controparte"*, con un esplicito richiamo a pronunce rese in procedimenti camerale diversi da quello fallimentare, in particolare per il rinvio ad un reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di cui all'art. 262 cod.civ. e art. 38 disp. att. cod.civ., co. 1 e 3, in materia di attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto, regolato dal rito camerale e dal quale era stato mutuato il condiviso ordine di rinnovazione della notifica dato dal giudice (Cass. 12983/2009). Anche nella vicenda seguente (Cass. 22086/2013) la violazione dell'art. 18 co.6 l.fall. era circoscritta al solo mancato rispetto del termine dei 10 giorni fissato per la notifica del ricorso-decreto alle controparti ed il principio espresso precisò che, ai fini del diritto di difesa (delle parti destinatarie della notifica eseguita senza il termine dilatorio), contava che vi fosse un intervallo di trenta giorni tra la notifica stessa e l'udienza, ai sensi del co.7 art.cit.

La fattispecie all'esame nell'odierno procedimento evidenzia invece che non si può discorrere di una mera nullità del procedimento di notifica, stante il mai avvenuto suo esperimento.

3. Ci sono tuttavia altri arresti, ancora in tema di procedimenti camerale, che possono più da vicino – e per quanto ed ancora non in materia fallimentare – focalizzare la vicenda. Così Cass. 11418/2014 ha espresso un principio in apparente divergenza rispetto alla cit. Cass. 17202/2013, laddove ha statuito che il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, per cui la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non avrebbe effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante *ex tunc* (nella specie, la S.C. ebbe a cassare la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello avverso la sentenza dichiarativa di paternità naturale sull'erroneo presupposto che la violazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto, pur se ordinatorio, determinava la decadenza dell'attività processuale cui era correlato, ove non fosse intervenuta proroga prima della scadenza, in assenza di valide ragioni per la rimessione in termini). Analogamente Cass. 25211/2013 ha reso il medesimo principio allorché ha cassato l'impugnato decreto che aveva ritenuto improcedibile il reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni previste in una sentenza di divorzio per carenza di notificazione del relativo ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non essendosi attivato il difensore del reclamante per venire a conoscenza di quest'ultimo e notificarlo benché emesso diversi mesi prima dell'udienza ivi fissata (conf. Cass. 21111/2014). Parimenti, per Cass.

16677/2014 il reclamo proposto alla corte d'appello avverso il provvedimento camerale adottato dal tribunale (nella specie, in sede di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi) non è improcedibile se il convenuto si sia regolarmente costituito in giudizio, così sanando *ex art. 156 cod.proc.civ.* il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato al reclamante per la notificazione del ricorso e non prorogato con istanza proposta prima della sua scadenza. Da ultimo, anche Cass. 19203/2014 ha precisato che nei giudizi camerale i quali anche in grado di appello si introducono con ricorso (nella specie, un procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità), l'omessa notifica di quest'ultimo e del decreto di fissazione dell'udienza, entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice, non comporta l'improcedibilità della domanda o dell'impugnazione, poiché, in assenza di una espressa previsione in tal senso, vanno evitate interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., sempre che la parte resistente o appellata non si sia costituita, così sanando - con effetto *ex tunc* - il vizio della notificazione. Il confronto tra i citati arresti e la vicenda di causa esprime tuttavia alcune significative differenze, che danno conto della scelta qui alfine operata.

4. Va invero osservato che: a) nel caso di cui a Cass. 21111/2014, la parte non aveva proceduto ad alcuna notifica ma il giudice di merito aveva altresì ritenuto *"inammissibile anche la rimessione in termini, in quanto dal certificato medico prodotto non risultava un obiettivo impedimento"*; b) nel caso di cui a Cass. 16677/2014 *"il ricorso era stato notificato ed il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato alla reclamante per la notificazione era stato sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dalla costituzione del reclamato"*, così non entrando questa Corte direttamente nel tema della prorogabilità o meno del termine in data successiva alla scadenza *"che si sarebbe potut[o] porre solo nel caso di mancata costituzione del reclamato"*, pur osservando incidentalmente che la medesima questione sarebbe stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5700/14 (cit. anche dal precedente *sub a*) e su cui *infra*), che hanno affermato che in tale ipotesi il giudice sarebbe tenuto ad applicare l'art. 291 cod.proc.civ.; c) nella vicenda di cui a Cass. 25211/2013 il principio sopra riportato è stato così declinato (e ritenuto prevalente anche rispetto al fatto in sé) in un caso in cui *"all'udienza fissata per la comparizione delle parti il difensore del reclamante rappresentava di non aver notificato il reclamo con il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, perché non consegnatogli dalla cancelleria, e chiedeva, quindi, di essere rimesso in termini per provvedere a tale incombente, previa fissazione di nuova udienza."*; d) nel caso deciso con Cass. 11418/2014, il termine dato dal giudice per le notifiche non era stato rispettato, ma successivamente alla sua scadenza, e però prima della udienza, la parte chiedeva ed otteneva nuovo termine, entro il quale questa volta le notifiche venivano eseguite; e) nel caso di Cass. 19203/2014, infine, si riconosce che la corte territoriale, rilevato che gli appellanti non avevano provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza camerale entro il termine loro assegnato e che solo all'udienza avevano richiesto la fissazione di un nuovo termine al medesimo scopo, ha fatto applicazione del principio enunciato criticamente rispetto alla sentenza n. 20604/08 delle Sezioni Unite in tema di rito del lavoro, osservando che un'applicazione non indiscriminata di

quell'arresto si imponeva per la constatazione che, nella vicenda trattata (declaratoria dello stato di adottabilità), *“non ricorreva .. il contrappeso della sanzione dell'improcedibilità ... rappresentato dall'obbligo di comunicazione di avviso dell'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza, non sussistente nel rito camerale, in cui è onere della parte di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso”*.

5. Se dunque, per la diversità dei presupposti di materia, non soccorrono in modo diretto i precedenti citati, nessuno dei quali si è formato con riguardo al regime d'impugnazione della sentenza di fallimento, né essi presentano profili di fatto interamente sovrapponibili, occorre allora misurare la portata del principio di cui a Cass. s.u. 20604/2008 in relazione al suo aggiornamento evolutivo (e non superamento assoluto) in Cass. s.u. 5700/2014, dettato su analoga questione e diversa materia con riferimento al procedimento *ex l. n. 89 del 2001*, anch'esso introdotto con ricorso e trattato con rito camerale. La conclusione per cui i principi enunciati dalla prima decisione, in materia di rito del lavoro, non sono applicabili indiscriminatamente ad ogni altro procedimento che si introduca con ricorso, e per la particolare struttura di quel rito, e perché in esso il contrappeso della sanzione dell'improcedibilità è rappresentato dall'obbligo di comunicazione di avviso dell'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza, non sussistente in ogni rito camerale, in cui – come riportato da Cass. 19203/2014 - è onere della parte di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso, permette tuttavia di delineare la maggiore vicinanza all'*eadem ratio* originaria della sentenza n. 20604/2008 con cui conformare la decisione sulla causa ora in esame.

6. Va invero ricordato che: a) per scelta esplicita e di ancoramento sistematico dell'art.15, co.1, l.fall., il procedimento per la dichiarazione di fallimento, per quanto delineato davanti al tribunale, vi si svolge “con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio”, ciò costituendo anche per il giudizio che lo segue un'indicazione prospettica di generale e tendenziale anteposizione di quelle norme rispetto a quelle del procedimento contenzioso regolato dal codice di rito per la cognizione ordinaria (così per Cass. 12983/2009 *“ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado”*); b) già nella struttura dell'appello (ed ora del reclamo) di cui all'art.18, co. 4 (ed ora co.6 dopo il d.lgs. n.169 del 2007) l.fall. è positivamente prescritto un onere dell'ufficio di comunicare alla parte che ha depositato la sua impugnazione avverso la sentenza di fallimento il provvedimento presidenziale che avvia anche verso gli altri contraddittori necessari l'instaurazione del contraddittorio, dopo che il rapporto processuale già si è instaurato con l'ufficio; c) Cass. s.u. 20604/2008 ha statuito, con riguardo al rito del lavoro, come l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, diventi improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo *ex art. 111, co.2, Cost.* - al giudice di assegnare, *ex art. 421 cod.proc.civ.*, all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 *cod.proc.civ.*, estendendo il principio al procedimento

per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, per identità di *ratio* di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione (e citando tale pronuncia Corte cost. ord. n. 60/2010, seguita da ord. 253/12, ha negato rilevanza alla questione di costituzionalità dell'art.435 cod.proc.civ., avendo colto che quella aveva affermato che l'inosservanza del termine di cui all'art. cit. co.2 determina l'improcedibilità dell'appello, ma non per la sola violazione del predetto termine, concorrendo altresì la inosservanza dell'art. 435, co.3, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista); d) Cass. s.u. 5700/2014 ha giustificato il proprio consapevole ma solo limitato scostamento da Cass. s.u. 20604/2008 rilevando che non si dubita che il legislatore possa condizionare l'esercizio di atti di difesa giudiziale al rispetto di termini, anche a pena di improcedibilità o di inammissibilità, ma che *"in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, non è lecito presumere che una tale conseguenza sia prevista implicitamente in situazioni nelle quali non risulti, al contempo, garantito alla parte onerata dal rispetto del termine la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso prende a decorrere"*; cosicchè *"nei procedimenti camerati, come quello di cui si tratta, non è previsto un onere di comunicazione al difensore del ricorrente, a cura della cancelleria, della data di fissazione della udienza: il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso. E dunque, nei procedimenti in questione, in applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità (artt. 164 e 291 c.p.c.), già esistente nel sistema, siccome dettato con riferimento al processo di cognizione, la comparizione di entrambe le parti avrà un effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, mentre il giudice potrà, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto e di comparizione del solo ricorrente, procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso."*; e) anche di recente, la giurisprudenza di legittimità in materia laburistica ha osservato che *"tutte le attività che concorrono a definire il meccanismo processuale concernente l'attivazione regolare del contraddittorio, così come tutte le fasi della dinamica processuale, devono essere ispirate a principi di diligenza e di correttezza ed a condotte collaborative di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, e che risultino nella loro interazione funzionali rispetto alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche"*, ciò sul presupposto che l'art. 111 Cost., co. 2, non abbia una portata meramente declamatoria ed infatti la regola della *"ragionevole durata"* del processo ha assunto anche un valore sopranazionale alla stregua dell'art. 6 CEDU - come applicata dalla Corte europea - così che si è ripetuto che nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione fissata ex art. 435 cod.proc.civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod.proc.civ., la improcedibilità della impugnazione può essere dichiarata d'ufficio (per Cass. 1175/2015 anche nel caso di notifica avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa - in quella prima udienza - sia stata rinviata dal giudice per l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado); né è consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull'inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di

inibitoria *ex* art. 283 cod. proc. civ., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare (Cass. 20613/2013).

7. Il Collegio ritiene inoltre che nemmeno possa rinvenirsi un'*eadem ratio* nelle recenti statuizioni con cui, dandosi menzione di un'ispirazione concorrente anche ai canoni della rinnovazione della notifica posti da Cass. s.u. 5700/2014, si è stabilito che, in tema di opposizione allo stato passivo, qualora il ricorrente non rispetti il termine a comparire previsto dall'art. 99, co.5 legge fall. il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente, può concedere un ulteriore termine perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. 20396/2014, 25862/2014), trattandosi – come visto per altri precedenti – di vicende in cui la notifica era stata comunque esperita e solo tardivamente eseguita rispetto al termine concesso e la *ratio* della decisione sviluppava in modo assorbente la tesi, già posta da Cass. 8439/2012, della natura non perentoria del termine fissato ai sensi del parallelo co.4 art.99 l.fall.

8. Tutte le precedenti osservazioni depongono conclusivamente per esprimere, in continuità con il precedente di Cass. s.u. 20604/2008 e senza contraddizione con le aperture di Cass. s.u. 5700/2014, il principio per cui, con riguardo all'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento e ove in giudizio sia mancata la costituzione delle controparti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, pur non essendo di per sé perentorio, non ammette la sua proroga, con concessione di un nuovo termine, se essa venga richiesta, come nella specie, solo dopo la relativa scadenza, per la prima volta all'udienza stessa, nonostante la parte impugnante abbia ricevuto la comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art.18 co.4 l.fall. *ratione temporis* vigente e senza che sia stata riportata alcuna vicenda di giustificazione, nemmeno allegata al giudice di merito, ostando alla rinnovazione l'interpretazione costituzionalmente coerente con la ragionevole durata del processo da condursi sull'art.154 cod.proc.civ., criterio generale applicabile anche alla fattispecie, posto che: a) nell'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, come visto, la parte è posta nella condizione di conoscere il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, cioè esattamente quel contrappeso alla sanzione dell'improcedibilità compatibile con la teorica del giusto processo che valorizzi innanzitutto la sua durata ragionevole, potendosi affermare, con Cass. s.u. 20604/2008 che l'ha *ex professo* utilizzato, che *“una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio”*; b) proprio l'arresto del 2014 ha cura di chiarire che il procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001, che disciplina il procedimento per il conseguimento dell'equo indennizzo da durata irragionevole del processo (rispetto al quale solamente il principio di diritto è stato espresso), a differenza saliente di quelli di impugnazione o di opposizione a decreto ingiuntivo, *“non presuppone la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso”*, evenienza invece agilmente riconoscibile nell'appello (ora reclamo) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e per la stabilizzazione di quest'ultima; c) tratto distintivo delle controversie di lavoro e di quelle in tema di

dichiarazione e revoca del fallimento (anche a differenza di quelle sull'opposizione allo stato passivo e salvo le eccezioni della materia laburistica, Cass. 16494/2013) è poi, diversamente che per i procedimenti su cui si sono esercitati i precedenti citati, la comune appartenenza al novero di quelli che, *ex art.92 ordinamento giudiziario*, non sono sospesi i termini durante il periodo feriale, inerendo essi ad affari civili a trattazione urgente per valutazione normativa, il che costituisce conferma di una prestazione giurisdizionale ispirata a necessaria selettività di conduzione ed effettività del controllo di stretta legalità degli atti ove sollecitato dall'iniziativa impugnatoria, per l'evidente interesse anche pubblico alla celere definizione; d) con la previsione di una rinnovazione, nonostante la scadenza del termine, l'omessa enunciazione di una causa di giustificazione dell'inottemperanza e la formulazione della richiesta per la prima volta solo all'udienza, si configurerebbe, in alternativa, un principio di totale disponibilità della stessa udienza in capo alla parte impugnante, potestativamente e acausalmente in grado di scegliere l'avvio effettivo e la durata del processo di controllo della decisione di prime cure (se cioè impegnare il contraddittorio già all'udienza fissata dal giudice ovvero opzionare una seconda udienza, a semplice richiesta, e da essa far procedere la trattazione), risultandone una peculiare soggezione organizzativa dell'organo giudiziario (nella condizione di non poter programmare alcuna attività di effettiva unica udienza, in attesa dell'esaurimento delle facoltà rimesse alla parte) tanto evidente quanto grave si porrebbe - senza reazione - l'incidenza di un fattore unilaterale di alterazione volontaria della procedibilità, tra l'altro tutto conseguente a congegni di mera interpretazione in deroga rispetto all'impianto normativo disegnato positivamente e compiutamente dall'art.18 l.fall; e) la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 cod.pro.civ. e una interpretazione costituzionalmente orientata anche di tali norme nel rispetto della ragionevole durata del processo, per Cass. s.u. 20604/2008, *"portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.)*.

9. Il *secondo motivo* è assorbito dal rigetto del primo, pur dovendosene cogliere l'elevato grado di genericità, dunque per tale ragione *anche inammissibile*.

10. Il *terzo motivo* è *inammissibile* perché da un lato censura con il vizio di motivazione una pronuncia della quale predica il limite sotto il profilo del non avere mai pronunciato su una questione della quale non riporta però la storica appartenenza al contenzioso stesso, ove si consideri che la parte non ha indicato quali ragioni esterne avrebbero potuto giustificare l'omissione dell'adempimento notificatorio. Dall'altro lato, la redazione del quesito finale non individua con nettezza il fatto controverso e al contempo invoca un contraddittorio principio di dimostrazione della situazione esterna incompatibile con la proroga del termine, ascrivibile ad una regola giuridica - da applicarsi d'ufficio - del tutto alternativa e nemmeno accennata nei suoi riferimenti.

11. Il *quarto motivo* è *inammissibile*, per assoluta genericità, quanto al primo quesito ed in quanto nega la sussistenza di una motivazione invece specifica e argomentata sul punto della negata proroga, oltre tutto decisa non sulla base di un criterio di esercizio della discrezionalità, bensì per diretta discendenza da un esplicitato criterio normativo regolatore dell'atto processuale e come tale non derogabile.

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2015.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Aldo Ceccherini

